



VASCO VANZINI

PREVENZIONE INCENDI REGOLE TECNICHE VERTICALI AUTORIMESSE

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA ALLA V.6 «AUTORIMESSE»

SECONDA EDIZIONE



 **WEBAPP INCLUSA**
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO



SOMMARIO

▼	INTRODUZIONE	p.	5
1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	7
1.1.	Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	7
1.2.	Il D.P.R. n. 151/2011.....	"	8
1.3.	Il progetto «Codice di Prevenzione Incendi» (D.M. 3 agosto 2015).....	"	8
1.4.	I limiti del metodo prescrittivo.....	"	9
1.5.	Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	10
1.6.	La struttura del Codice.....	"	11
1.7.	Le Regole Tecniche Verticali (RTV).....	"	13
1.8.	La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019).....	"	14
1.9.	Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019).....	"	16
1.10.	Il decreto di allineamento delle Regole Tecniche Verticali (D.M. 14 febbraio 2020) e le Regole Tecniche Verticali del 2020.....	"	18
1.11.	La nuova Regola Tecnica Verticale V.6 «Autorimesse» (D.M. 15 maggio 2020).....	"	18
1.12.	La Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020.....	"	21
1.13.	La Guida commentata all'applicazione della V.6 «Autorimesse».....	"	21
2.	GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI	"	23
2.1.	Premessa.....	"	23
3.	V.6. AUTORIMESSE – GUIDA E COMMENTARIO	"	33
V.6.1.	Scopo e campo di applicazione.....	"	33
V.6.2.	Definizioni.....	"	34
V.6.3.	Classificazioni.....	"	36
V.6.4.	Valutazione del rischio di incendio.....	"	38

V.6.5. Strategia antincendio.....	p.	41
V.6.5.1. Reazione al fuoco.....	"	42
V.6.5.2. Resistenza al fuoco	"	44
V.6.5.3. Compartimentazione.....	"	48
V.6.5.4. Esodo	"	53
V.6.5.5. Gestione della sicurezza antincendio (GSA).....	"	59
V.6.5.6. Controllo dell'incendio.....	"	63
S.7. Rivelazione ed allarme	"	65
V.6.5.7. Controllo di fumi e calore.....	"	65
S.9. Operatività antincendio	"	67
V.6.5.8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.....	"	69
V.6.6. Metodi	"	71
V.6.6.1. Scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio	"	71
4. REQUISITI TECNICI ANTINCENDIO PER AUTORIMESSE CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 300 M²	"	75
Premessa	"	75
1. Classificazione delle "autorimesse sotto soglia"	"	75
2. Requisiti minimi "Autorimesse A1"	"	75
3. Requisiti minimi "Autorimesse A2"	"	76
4. Gestione della sicurezza	"	77
5. Indicazioni aggiuntive di sicurezza antincendio	"	77
5. LA WEBAPP INCLUSA	"	79
5.1. Contenuti della WebApp.....	"	79
5.2. Requisiti hardware e software	"	80
5.3. Come accedere alla WebApp.....	"	80
5.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill.....	"	80

INTRODUZIONE

Il D.M. 15 maggio 2020 recante «*Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa*», pubblicato sulla G.U. n. 132 del 23 maggio 2020, è entrato in vigore dopo centottanta giorni, il 19 novembre 2020. L'allegato tecnico a tale Decreto, è la riscrittura della Regola Tecnica Verticale V.6 «*Autorimesse*», resasi necessaria per risolvere alcune condizioni che ne avevano limitato l'applicazione dal 2017 a oggi.

Il D.M. 15 maggio 2020 è la prima Regola Tecnica Verticale (RTV) oggetto di completa revisione, pubblicata dopo la profonda riscrittura del *Codice di Prevenzione Incendi*, avvenuta nel 2019, e dopo la pubblicazione del decreto di allineamento delle RTV al Codice: il D.M. 14 febbraio 2020. Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione "politica" della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai media, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice prevede l'innesto successivo, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 18 ottobre 2019, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi fino a rendere il Codice di prevenzione incendi, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della sicurezza antincendio.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della Regola Tecnica Orizzontale (RTO) di prevenzione incendi, le modifiche previste all'allegato tecnico del Codice dal D.M. 18 ottobre 2019, e alla V.6 autorimesse, con il D.M. 15 maggio 2020, hanno consentito,

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 (G.U. n. 144 del 23/06/2017) e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 (G.U. n. 258 del 6/11/2018 – Suppl. Ordinario n. 52), è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso sistemi, dispositivi e carat-

teristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

1.2. Il D.P.R. n. 151/2011

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «Legge sul procedimento amministrativo» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. n. 151/2011 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Il percorso virtuoso, intrapreso con il D.P.R. n. 151/2011, fondamentale provvedimento di carattere regolamentare, ha poi trovato il suo completamento nel progetto «Codice di Prevenzione Incendi», strumento tecnico attraverso cui si è perseguito l'obiettivo di economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

1.3. Il progetto «Codice di Prevenzione Incendi» (D.M. 3 agosto 2015)

Il *Codice di Prevenzione Incendi* rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, capace oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

2.1. Premessa

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dal *Codice di Prevenzione Incendi*.

Le definizioni della RTO, per le attività di autorimessa, sono state integrate dal paragrafo V.6.2 della specifica RTV. Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto a fianco della definizione il riferimento al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, descritte in altro Capitolo del Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

A

- **Affollamento** (G.1.9 punto 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (G.1.7 punto 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.
Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.
- **Area di influenza** di un elemento (G.1.7 punto 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .

C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (G.1.12 punto 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai

V.6. AUTORIMESSE – GUIDA E COMMENTARIO

Di seguito, si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.6.1. Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m².

Commento: l'articolo 3 comma 2 del D.M. 15 maggio 2020 ha previsto, a far data dal 19 novembre 2020, l'abrogazione del D.M. 1 febbraio 1986, recante «*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili*», che non può più essere utilizzato per le attività di nuova realizzazione.

Nel caso di interventi di modifica, o di ampliamento di attività esistenti, invece, si deve tenere conto di quanto indicato all'art. 2, commi 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019, pertanto le norme tecniche contenute nel D.M. 15 maggio 2020 si devono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare, mentre in caso di comprovata incompatibilità con gli interventi di modifica o ampliamento si può continuare ad applicare il D.M. 1 febbraio 1986, fatta salva la possibilità di applicare il D.M. 15 maggio 2020, integrato dal D.M. 18 ottobre 2019, all'intera attività.

Il Codice di prevenzione incendi e le Regole Tecniche Verticali ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, pertanto la strategia antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tenere in conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore.

Il campo di applicazione è dunque riferito alle attività 75 del D.P.R. n. 151/2011, sia di nuova realizzazione che esistenti, nel caso di modifiche, mentre per quanto riguarda, invece, le autorimesse di superficie inferiore

ai 300 m², può applicarsi la Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020, avente come oggetto «*Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiori a 300 m²*».

V.6.2. Definizioni

1. **Autorimessa:** area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli.

Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

- a) ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l'altezza del piano di parcheggio (es. box a schiera, piccole tettoie, ...);
- b) il ricovero sia destinato all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell'area (es. autosaloni, ...).

Nota – Per le autorimesse costituite da più compartimenti la classificazione può essere riferita anche a un singolo compartimento.

Commento: è stata eliminata la destinazione esclusiva dell'autorimessa al ricovero alla sosta e alla manovra di veicoli, aprendo così la strada ad utilizzi complementari pur se non preminenti, come cantinati con presenza di limitate quantità di materiale combustibile, o ambiti per servizi annessi il cui livello di rischio può essere considerato analogo a quello dell'autorimessa. Per gli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m², comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti si applica il Capitolo V.8 «*Attività commerciali*» del D.M. 14 febbraio 2020. È possibile avere nella stessa autorimessa, suddivisa in più compartimenti, una diversa classificazione. Ad esempio, una parte pubblica (classificabile B2), e una parte privata (classificabile A2), come nel caso di compartimenti di autorimessa riservati ai dipendenti e altri ai visitatori/clienti. In assenza di suddivisione in compartimenti, la classificazione viene determinata dalle caratteristiche prevalenti degli occupanti dell'attività considerata nel suo complesso. A tal fine si fa presente che la tabella S.4-13 del D.M. 18 ottobre 2019 prevede per le autorimesse private l'affollamento di una persona per ciascun veicolo parchato, e per le autorimesse pubbliche, l'affollamento di due persone per ogni veicolo parchato.

REQUISITI TECNICI ANTINCENDIO PER AUTORIMESSE CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 300 M²

Si definiscono i requisiti tecnici antincendio per la progettazione, costruzione e gestione delle autorimesse coperte, aventi superficie complessiva non superiore a 300 m² di seguito denominate "autorimesse sotto soglia".

Premessa

Le norme tecniche di prevenzione incendi contenute nell'allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. (articolo 2, comma 5) possono costituire utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia. Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 15 maggio 2020, la presente linea guida non comporta ulteriori adempimenti.

Ai fini dell'applicazione della presente linea guida, si deve far riferimento alle definizioni contenute nei capitoli G.1 e V.6 del D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.

1. Classificazione delle "autorimesse sotto soglia"

- A1 – autorimesse di superficie¹ fino a 100 m²;
- A2 – autorimesse di superficie superiore a 100 m² e fino a 300 m².

2. Requisiti minimi "Autorimesse A1"

- a) La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere ≥ 30 ; per le autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione deve essere ≥ 15 ; per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l'autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.

¹ Superficie complessiva dell'autorimessa (D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. – Capitolo V.6 – paragrafo V.6.2, c.2): superficie lorda dell'autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate (La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa e dalle aree TM1 non compartimentate). Per la definizione di "Superficie lorda" si faccia riferimento al paragrafo G.1.7, punto 9 del D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.

- b) Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM1² al paragrafo V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. (es. cantine).
- c) Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con porte almeno E30.
- d) Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego³, devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.
- e) Il sistema delle vie d'esodo deve consentire agli occupanti dell'autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità. A tal fine si può far riferimento alle modalità indicate dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. al Capitolo S.4, paragrafo S.4.9.
- f) Se l'accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l'apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione elettrica.
- g) Se l'accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono essere adottate tutte le misure indicate nel D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. – V.6 paragrafo V.6.5.8.
- h) Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l'eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte e in conformità alla regolamentazione vigente.
- i) Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli > 3 deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21A 89B.

3. Requisiti minimi "Autorimesse A2"

- a) Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le "Autorimesse A1".

² TM1 (D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. – Capitolo V.6 – paragrafo V.6.3) – depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico $q_f \leq 300$ MJ/m² e superficie lorda ≤ 25 m² (es.: aree o locali destinati a depositi di civile abitazione).

³ SEa, SEb, SEc, SEd, SEe (Tabella S.8.4 – Capitolo S.8 – D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.).

LA WEBAPP INCLUSA

5.1. Contenuti della WebApp

- **Banca dati con Normativa di riferimento, Circolari ministeriali, Chiarimenti e Linee guida**

La banca dati è consultabile attraverso un motore di ricerca e prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.

- **Modulistica Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco**

- MOD. PIN 1-2018 VALUTAZIONE PROGETTO
- MOD. PIN 2-2018 SCIA
- MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
- MOD. PIN 2.2-2018 CERT. REI
- MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
- MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
- MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
- MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
- MOD. PIN 2GPL-2018 SCIA
- MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
- MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
- DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
- MOD. PIN 3-2018 RINNOVO PERIODICO
- MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
- MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
- MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
- MOD. PIN 4-2018 DEROGA
- MOD. PIN 5-2018 RICHIESTA N.O.F.
- MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA

- MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco
 - Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
 - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
 - Richiesta omologazione estintori portatili
 - Rinnovo omologazione estintori portatili
 - Certificato di prova estintori portatili
 - Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario dei termini e delle definizioni maggiormente significativi**, tratti dal Codice di Prevenzione Incendi.

5.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

5.3. Come accedere alla WebApp

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0254_3.php

- 2) Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**.
- 3) Cliccare il pulsante **[G-CLOUD]**.
- 4) Cliccare il pulsante **[Vai alla WebApp]** in corrispondenza del prodotto acquistato.
- 5) Fare il *login* con le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**.
- 6) Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

5.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su **<https://www.supporto.grafill.it>**.
L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

